



Regione Lombardia

Amministrazione di Sostegno

Legge 6/2004 - Istruzioni per l'uso

pubblicazione a cura della LEDHA

Si ringrazia l'Associazione Oltre noi...la vita per la gentile supervisione al documento

Titolo XII codice civile

*Delle **misure di protezione** delle persone prive in tutto od in parte di autonomia*

Questa rubrica del codice civile è stata così sostituita dalla Legge 9 gennaio 2004 n.6 che ha statuito, come prima finalità ex art 1, quella di **tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire**, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

*E' stato così inserito un nuovo istituto giuridico: **art. 404. cc** – (Amministrazione di sostegno). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, **può essere assistita da un amministratore di sostegno**, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.*

Fin dalla nascita il nostro ordinamento ci riconosce **titolari di diritti e di doveri**, dotati di una **capacità giuridica** grazie alla quale è possibile, ad esempio, ereditare un immobile. I genitori, attraverso l'esercizio della potestà genitoriale, sono riconosciuti come nostri rappresentanti legali e quando è necessario, per consentire l'amministrazione di eventuali beni di proprietà dei figli minorenni, un Giudice Tutelare può nominarli "tutori".

Con il raggiungimento della maggiore età ci viene riconosciuta la **capacità di agire**, ossia la possibilità di **esercitare autonomamente i propri diritti e di rispondere dei propri doveri**, e diventa quindi possibile compiere atti giuridici validi: dalla firma di un contratto, ad esempio per la vendita dell'immobile che si era ereditato, a tutto ciò che può creare o modificare o far cessare un qualsiasi rapporto giuridico.

Può succedere che una persona maggiorenne non raggiunga, o perda totalmente o parzialmente, *la capacità di intendere e volere*, cioè la capacità di decidere e agire, e quindi non sia in grado di fruire dei propri diritti e tutelare i propri interessi per assicurarsi la miglior qualità di vita possibile.

Un soggetto maggiorenne ed incapace può avere un rappresentante legale solo in forza di un **provvedimento del giudice tutelare**. *Nessuno diventa rappresentante legale per il semplice vincolo di parentela*, considerazione che invece molti genitori fanno.

Le prime difficoltà si possono incontrare davanti ad un pubblico ufficiale o ad un medico, quando ci si rende conto che colui che deve manifestare il consenso è, di fatto, "naturalmente incapace". Si ponga il caso di un soggetto, di fatto incapace di agire, che debba vendere un bene immobile: non troverà nessun notaio disposto a fargli firmare l'atto di vendita, né il notaio potrà consentire che siano i familiari a firmare per lui!

Il Codice Civile prevede **tre forme** di tutela giuridica per le persone maggiorenni prive in tutto o in parte di autonomia: l'amministrazione di sostegno, l'inabilitazione e l'interdizione. Questi "istituti giuridici" sono contenuti in un unico capo del codice civile, ed individuano un vero e proprio insieme di strumenti volto alla protezione più ampia possibile della persona, in progressiva gradazione. Questa possibilità di graduare gli interventi di protezione della persona evidenziano l'attenzione che deve essere data al singolo, visto come portatore di diritti, anche se colpito da infermità tali da ridurre l'autonomia.

L'**Interdizione** (art. 414), prevista "quando ciò si rende opportuno per assicurare una migliore tutela", ha come conseguenza la limitazione totale della capacità di agire: il tutore sostituisce in *tutti gli atti* la persona interdetta.

L'**Inabilitazione**, ammessa nelle condizioni di parziale infermità mentale o in altre situazioni che possano essere lesive degli interessi e del patrimonio personale e familiare (ad esempio: dipendenza da alcool, droghe, eccesso di prodigalità), è stata utilizzata in passato anche per la tutela di persone sorde o non vedenti e in situazioni particolari di disagio. Il giudice in questi casi nomina un curatore che ha il compito di assistere l'inabilitato negli *atti che eccedono* l'ordinaria amministrazione.

I provvedimenti di inabilitazione ed interdizione sono adottati dal Tribunale in composizione Collegiale e per promuovere il ricorso è necessario il patrocinio legale.

L'istituto dell'**Amministrazione di sostegno**, che ha innovato profondamente il sistema del nostro Codice Civile in tema di Tutela, è stato introdotto per tutelare la persona che, per effetto di un'infermità e di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. È uno strumento particolarmente flessibile perché permette di graduare il singolo intervento predisponendo per ogni singola persona diversa, un decreto di nomina di un

amministratore di sostegno fissandone i poteri di "rappresentanza", di "sostituzione" e/o di "assistenza".

Può beneficiare dell'Amministrazione di Sostegno chiunque si trovi in condizioni di particolare fragilità dovuta ad una patologia: anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali o persone in coma: l'Amministratore di Sostegno che il Giudice Tutelare nominerà avrà cura della loro persona e del loro patrimonio nell'ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina. Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice (**art. 409**).

L'uso dello strumento dell'Amministrazione di Sostegno ha di fatto reso inutilizzabile l'inabilitazione e contenuto moltissimo l'uso dell'interdizione.

L'Amministratore di Sostegno rappresenta quindi uno strumento enormemente innovativo della nuova normativa. Con apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata si può addirittura individuare in anticipo la persona di cui si desidera l'assistenza, nell'eventualità di un'impossibilità, anche temporanea, nello svolgimento delle nostre funzioni di vita quotidiane (ad esempio un grave incidente o una malattia).

Ciò consente alle famiglie e agli operatori socio-sanitari di disporre di uno strumento dotato di maggiore flessibilità ed efficacia per la cura degli interessi di un congiunto o di una persona seguita da un servizio, non **soltanto per gli aspetti patrimoniali** ma soprattutto riguardo ai bisogni e alla volontà del destinatario degli interventi. A tal proposito si sottolinea che **l'art. 410** afferma che l'amministratore di sostegno "deve tener conto delle richieste, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario".

Procedimento

Possano ricorrere al Giudice Tutelare, per l'apertura dell'amministrazione di sostegno: il beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2°, il tutore, il curatore, il Pubblico ministero ed i responsabili dei servizi sanitari e dei servizi sociali. Chiunque venga a conoscenza di situazioni di grave pregiudizio può fare anche una segnalazione al Pubblico Ministero. Non occorre il patrocinio legale.

Il ricorso si presenta **al Giudice Tutelare** (giudice monocratico) del luogo dove il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio, indicando le ragioni per cui si richiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno e seguendo una traccia reperibile presso le cancellerie dei Giudici Tutelari o presso le organizzazioni sociali e gli operatori che si occupano della materia.

Il ricorso dovrà essere il più completo possibile per consentire al Giudice Tutelare di provvedere nel modo più puntuale e tempestivo possibile a creare quell'abito su misura necessario al beneficiario, prevedendo gli atti che potrà compiere con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno, quelli per i quali manterrà invece la piena autonoma capacità e quelli in cui dovrà essere sostituito.

Il ricorso **deve contenere** quindi quanto prescritto all'**art. 407**:

- le generalità del ricorrente (colui che chiede la nomina di un Amministratore di Sostegno), cioè nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e rapporto di parentela con il beneficiario (es. genitore, fratello, ecc...). I ricorrenti possono essere anche più di uno (es. entrambi i genitori);
- le generalità del beneficiario, indicando nome, cognome, data di nascita, residenza anagrafica e dimora abituale (es. ricovero in istituto);

- le ragioni per cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno: le condizioni di salute e le patologie del destinatario e la necessità di tutela;
- il nominativo e il domicilio – se conosciuti – del coniuge, dei discendenti (figli), degli ascendenti (genitori, nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Per consentire al Giudice Tutelare di adottare il provvedimento più idoneo a tutelare il destinatario dell'Amministratore di Sostegno, è necessario inoltre specificare nel ricorso le sue **residue capacità**, e in particolare:

- quali azioni il beneficiario è in grado di svolgere in autonomia (es. gestione di piccole somme di denaro, indicando la somma mensile o settimanale);
- quali azioni il beneficiario è in grado di compiere con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno (es. scelta di dove trascorrere le vacanze, rapporti con il datore di lavoro ecc). Per questi atti sarà necessaria la firma congiunta.
- quali azioni il beneficiario non è in grado di compiere, e quindi devono essere compiute dall'Amministratore di Sostegno in rappresentanza esclusiva del beneficiario (es. consenso informato, riscossione pensione e/o altre entrate, apertura e gestione conto corrente con l'indicazione del massimale di prelievo, pagamento delle rette dell'istituto, affitti, cure mediche, assistenza infermieristica o di badanti, investimenti di eventuali risparmi in titoli, gestione di beni di proprietà del beneficiario come l'affitto di immobili, rapporti con l'autorità tributaria e con altri enti pubblici, ecc.)

Il Giudice Tutelare ha ampi poteri istruttori. Deve infatti:

- sentire la persona, recandosi ove occorra presso il luogo dove questa si trova (se la persona è intrasportabile occorre allegare certificato medico che ne dimostri l'intrasportabilità),
- considerare i bisogni e le richieste del beneficiario, compatibilmente con le esigenze di protezione dello stesso, assumendo le necessarie informazioni,
- sentire i soggetti di cui all'art 406 cc: coniuge, parenti , affini, il Pubblico Ministero. Può inoltre d'ufficio, quindi anche di sua iniziativa, disporre tutti quegli accertamenti che ritiene utili per giungere ad una decisione (ad es.: può disporre una perizia tecnica d'ufficio se le informazioni socio-sanitarie sono insufficienti o contraddittorie)

Al ricorso è necessario allegare i seguenti **documenti** (in mancanza, il deposito dei documenti verrà richiesto dal Giudice nel corso della procedura):

- copia integrale dell'atto di nascita del beneficiario, da richiedere nel Comune di nascita;
- certificato di residenza e di stato di famiglia del beneficiario;
- documentazione medica (accertamento dell'invalidità civile, relazione sanitaria, certificazione medica attestante le patologie e il grado di capacità di intendere e di volere o la totale incapacità);
- documentazione sulle condizioni di vita personale del beneficiario (es. relazione sociale del CSE o del CPS frequentato, relazione della comunità ecc);
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale (pensione di invalidità, assegni di accompagnamento, pensione di reversibilità, stipendi percepiti per attività lavorativa, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, proprietà immobiliari, ecc);
- eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario a recarsi in Tribunale per la convocazione (in tal caso l'esame avverrà nel luogo in cui il beneficiario si trova).

Viene fissata un'**udienza** alla quale parteciperà il Giudice, il beneficiario dell'amministrazione, il potenziale Amministratore di Sostegno e chiunque il Giudice avrà ritenuto utile convocare.

Se ci sono **atti urgenti** da compiere è possibile, in questa sede, richiedere la nomina di un Amministratore di sostegno provvisorio.

L'Amministratore viene scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Può essere nominato Amministratore di Sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, un parente entro il quarto grado, i rappresentanti legali di un ente pubblico o di una associazione o fondazione privata (enti di cui al titolo II° c.c.).

Non possono essere nominati Amministratori di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il decreto è sempre modificabile e integrabile, e potrà essere adattato all'occorrenza a nuove necessità del beneficiario.

Il **decreto di nomina** conterrà le generalità del beneficiario e dell'Amministratore di Sostegno, l'oggetto dell'incarico, la sua durata e gli atti che l'Amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore, i limiti delle spese che l'Amministratore può sostenere, la periodicità con cui l'Amministratore deve riferire al giudice sull'attività da lui svolta.

Questo decreto verrà annotato a margine dell'atto integrale di nascita del beneficiario.

Presso la cancelleria del Tribunale, Ufficio Tutela, è istituito un apposito registro in cui vengono iscritti tutti i decreti e anche quelli modificativi degli stessi.

La **scelta dell'Amministratore di Sostegno** deve avvenire con riguardo alla cura degli interessi del beneficiario. Chiunque può designare persona di sua fiducia, sia quale Amministratore di Sostegno per l'ipotesi di propria futura incapacità (mediante atto pubblico o scrittura autenticata da un notaio), sia in sua sostituzione se è stato incaricato del compito per un congiunto o per altri.

Il Giudice Tutelare può però nominare una persona diversa proprio in virtù del principio di miglior tutela possibile del beneficiario. Possono essere nominati anche Enti privati e pubblici.

L'amministratore deve seguire le prescrizioni dettate dal Giudice tutelare e deve informare e relazionarsi sempre con il beneficiario ottenendo il suo consenso. Può succedere che si renda necessario anche un lavoro di mediazione con altri familiari o con i Servizi che intervengono in ausilio della persona.

L'**incarico di Amministratore di Sostegno** può essere conferito a tempo determinato (e in tal caso può essere poi prorogato dal Giudice, anche prima della scadenza del termine), oppure a tempo indeterminato.

L'Amministratore, a meno che sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario, non è tenuto a svolgere l'incarico oltre i dieci anni. Eventuali gravi impedimenti potranno in ogni momento essere segnalati e documentati al Giudice Tutelare che provvederà con un decreto ad una nuova nomina.

L'incarico di Amministratore di Sostegno è **gratuito** ma, in considerazione dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione, il Giudice Tutelare potrà riconoscere all'Amministratore un'equa indennità (art. 379).

L'incarico cessa in ogni caso con la morte del beneficiario: dopo tale momento l'Amministratore non è più autorizzato a compiere alcun atto.

Al termine dell'incarico, l'Amministratore di Sostegno deve presentare il conto finale della propria amministrazione, che deve essere approvato dal Giudice.

Per il compimento degli atti cosiddetti di "straordinaria amministrazione", indicati negli articoli del codice civile n. 372 (investimento di capitali), n. 374 (acquisto di beni diversi dall'ordinaria amministrazione, gestione e riscossione di capitali, accettazione/rinuncia di eredità, stipula di contratti di locazione, promozione di giudizi) e n. 375 (vendita di beni, accensione di ipoteche, operare divisioni compromessi e transazioni) è necessario di volta in volta una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il **Giudice Tutelare** può sostituire l'Amministratore di Sostegno se questi compie atti in violazione della legge o non osserva quanto prescritto dal decreto. Può anche dichiarare la cessazione dell'amministrazione perché ne sono venuti meno i presupposti, ad esempio nel caso in cui il beneficiario abbia riacquisitato le proprie autonomie, o nel caso in cui le condizioni del beneficiario siano tali da determinare l'avvio del procedimento di interdizione.

L'**ufficio del Giudice Tutelare** (cancelleria) è presente in tutte le sedi di Tribunale. E' opportuno fare riferimento alle cancellerie competenti per territorio, per avere una conferma delle prassi in uso e degli eventuali moduli se predisposti, prima di procedere al deposito del ricorso stesso.

Tribunale di BERGAMO

Via Borfuro 11/a - 24100 BERGAMO (BG)
035 4120611 (centralino)
piano 3° - stanza 304
dal lunedì al venerdì: 08.30/13.00
tribunale.bergamo@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di CLUSONE

Via S. Defendente 22 - 24023 CLUSONE (BG)
Tel. 0346 - 21074
martedì, mercoledì e sabato: 08.15/12.00 - giovedì e venerdì: 08.15/13.15
tribunale.bergamo.clusone@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di GRUMELLO del MONTE

Piazza Carminati 9 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Tel. 035 - 830056
martedì, mercoledì e sabato: 08.15/12.00 - giovedì e venerdì: 08.15/13.15
tribunale.bergamo.grumellodelmonte@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di TREVIGLIO

Piazza Insurrezione 1 - 24047 TREVIGLIO (BG)
Tel. 0363 - 49132
dal martedì al sabato: 08.15/13.15
tribunale.bergamo.treviglio@giustizia.it

Tribunale di BRESCIA

(è gradita la presenza di un avvocato)
Via Moretto 78 - 25100 BRESCIA (BS)
Tel. 030 2986245
piano terra - Stanza 25 (Volontaria giurisdizione)

dal lunedì al giovedì: 08.30/11.30
Cancelliere C1: dr.ssa Lupo Casimira
tribunale.brescia@giustizia.it
<http://www.tribunale.brescia.it/contenuti.aspx?p=C408>

Sezione Distaccata di Tribunale di BRENO

Via Dassa Folgore - 25043 BRENO (BS)
Tel. 0364 22796
dal lunedì al venerdì: 08.30/11.30
tribunale.brescia.breno@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di SALO'

Via Marco Leonesio 1 - 25087 SALO' (BS)
Tel. 0365 40721
tribunale.brescia.salo@giustizia.it

Tribunale di BUSTO ARSIZIO

Via volturmo - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331 - 650011 (centralino)
piano 1° - Volontaria giurisdizione
dal lunedì al venerdì: 9.00/12:30
tribunale.bustoarsizio@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di GALLARATE

Viale Milano 21 - 21013 GALLARATE (VA)
Tel. 0331 - 794333 / 793364
dal lunedì al venerdì: 9.00/12:00
tribunale.bustoarsizio.gallarate@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di SARONNO

Via Varese 130 - 21047 SARONNO (VA)
dal lunedì al venerdì: 9.00/12:00
Tel. 02 - 96704311

Tribunale di COMO

Largo Spallino, 5 (al di fuori della città murata) - 22100 COMO (CO)
piano 3° - stanza 317
Tel. 031- 231224 - fax. 031- 231262
Dal lunedì al giovedì: 9.00/12:00 e 15.00/16.00 - venerdì: 9.00/12.00
Giudice Tutelare: Dr. Massimo Croci
Ref. Tucci Francesco (francesco.tucci01@giustizia.it)
tribunale.como@giustizia.it

Tribunale di CREMA

Via Macallè 11/C - 26013 CREMA (CR)
Tel. 0373 - 876401 (centralino)
piano 1° - stanza 13/14
Dal lunedì al sabato: 9.30/13.30
tribunale.crema@giustizia.it

Tribunale di CREMONA

Via dei Tribunali 13 - 26100 CREMONA (CR)

Tel. 0372 - 548572
piano rialzato - Volontaria giurisdizione
dal lunedì al venerdì: 9.00/12:00
tribunale.cremona@giustizia.it

Tribunale di LECCO

Via Cornelio 2 - 23900 LECCO (LC)
Tel. 0341.379437 - Fax 0341361509
Volontaria giurisdizione
Giudice Tutelare: Dr. Gian Marco De Vincenzi
Cancelliere C1: Annalisa D'Aries
tribunale.lecco@giustizia.it

Tribunale di LODI

Viale Milano 2 - 26900 LODI (LO)
Tel. 0371 499281-284
piano 3° - Volontaria giurisdizione
Dal lunedì al mercoledì: 9.00/12.30 - venerdì: 9.00/12.30
tribunale.lodi@giustizia.it

Tribunale di MANTOVA

Via Carlo Poma 11 - 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376 - 3391 (centralino)
Dal lunedì al venerdì: 8.30/13.30 (chiedere in guardiola)
tribunale.mantova@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Via Pretorio - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Tel. 0376 - 632032
Dal lunedì al venerdì: 8.30/12.00 - sabato: 9.00/12.00
tribunale.mantova.castiglionedellestiviere@giustizia.it

Tribunale di MILANO

Via Freguglia 1 - 20122 MILANO (MI)
Tel. 02 - 54333602
piano 1° - stanza 261
Dal lunedì al venerdì: 8.30/12.30 - sabato: 8.30/12.00
tribunale.milano@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di CASSANO D'ADDA

Via Dante 4 - 20062 CASSANO D'ADDA (MI)
Tel. 0363 - 60835
Dal lunedì al sabato: 8.30/12.03
tribunale.milano.cassanodadda@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di LEGNANO

Via Gilardelli 3 - 20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331 - 5731328 (dopo le 11.00)
Volontaria giurisdizione
Dal lunedì al sabato: 8.30/11.00
tribunale.milano.legnano@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di RHO

Via Goglio 1 - 20017 RHO (MI)
Tel. 02 - 93332411
Fax 02 - 93502874

Tribunale di MONZA

Piazza Garibaldi 10 - 20052 MONZA (MI)
Tel. 039 - 23721(centralino) - Tel. 039 - 2372974 (8.30/10.00)
Volontaria giurisdizione
Dal lunedì al sabato: 9.00/12.00
presidenza.tribunale.monza@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di DESIO

Via Galli 2 - 20033 DESIO (MI)
Tel. 0362 - 3921
Dal martedì al giovedì: 9.00/12.00
tribunale.monza.desio@giustizia.it

Tribunale di PAVIA

Piazza del Tribunale 1- 27100 PAVIA (PV)
Tel. 0382 - 398238
piano 1° - stanza 26
Dal lunedì al sabato: 9.30/13.00
tribunale.pavia@giustizia.it

Tribunale di SONDRIO

Via Mazzini 14 - 23100 SONDRIO (SO)
Tel. 0342 - 529235
piano 2° - Cancelleria Civile
Dal lunedì al venerdì: 8.00/13.00 - sabato: 9.00/13.00
tribunale.sondrio@giustizia.it

Sezione Distaccata di Tribunale di MORBEGNO

Via Pretorio, 17 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. 0342 - 610242
Dal lunedì al sabato: 9.00/12.00
tribunale.sondrio.morbegno@giustizia.it

Tribunale di VIGEVANO

Via Beato Matteo , 6 - 27029 VIGEVANO (PV)
Tel. 0381 - 292222/64
stanza 16
Dal lunedì al venerdì: 8.00/13.00
Ref. Patrizia Draghi
tribunale.vigevano@giustizia.it
www.tribunaledivigevano.it

Sezione Distaccata di Tribunale di ABBIATEGRASSO

Via Cairoli 1 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI)
Tel. 02 - 94967385
Dal lunedì al sabato: 8.00/14.00
giudicante.tribunale.vigevano.abbiategrasso@giustizia.it

Tribunale di VOGHERA

Via Plana 66 - 27058 VOGHERA (PV)
Tel. 0383 - 338212 - fax 0383 - 642140
piano terra - stanza 11
Dal lunedì al sabato: 9.00/12.00
Cancelliere C1: D.ssa Maria Moroni
tribunale.voghera@giustizia.it
www.tribunali.it/voghera.html

Tribunale di VARESE

Piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 21100 VARESE (VA)
Tel. 0332 - 298724/522 - fax 0332 - 231762
piano 1° - stanza 120
Dal lunedì al sabato: 9.00/13.00
tribunale.varese@giustizia.it
www.tribunale.varese.it

Sezione Distaccata di Tribunale di LUINO

Via Asmara, 56 – Frazione Voldomino - 21016 LUINO (VA)
Tel. 0332 - 538201 (centralino)
Solo consegna.

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
presso Tribunale Ordinario di**

Il sottoscritto ricorrente (1)
nato ail.....
residente ain via
tel.....
nella sua qualità di

CHIEDE

**l'applicazione della misura di protezione dell'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
ai sensi della legge 6/2004**

per
nato a**il**.....
residente a **via**
domiciliato a **via**
affetto da

e indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:
il/la signor/a.....
residente a **via**
tel.....**cell**.....

A corredo dell'istanza produce:

- certificato integrale dell'atto di nascita del beneficiario,
- eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario di raggiungere Palazzo di Giustizia (2),
- documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative),
- documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale (3),
- documenti attestanti l'eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.

Inoltre indica i nomi e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti:

.....
.....
.....

Il sottoscritto si impegna a informare detti parenti dell'udienza fissata dal giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell'udienza stessa (4).
A sostegno della presenta richiesta, il ricorrente, con riferimento all'esperienza di vita

quotidiana e alle relazioni sociali, sanitarie psicologiche ed educative, indica:

A) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo (5):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l'assistenza di un Amministratore di Sostegno (5):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

C) Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere (5):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

D) Le principali spese e i principali bisogni (6):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma del ricorrente

Milano.....

Note:

- (1) lo stesso soggetto incapace - il coniuge o il convivente dell'incapace - i parenti entro il IV - gli affini entro il II - i responsabili dei servizi socio/sanitari che assistono l'incapace - il Pubblico Ministero - il Tutore e il Curatore insieme alla richiesta di revoca dell'interdizione e/o dell'inabilitazione
- (2) Nel caso di intrasportabilità il Giudice Tutelare effettuerà l'esame presso la dimora del beneficiario: consigliabile l'indicazione del luogo dove deve avvenire l'esame.
- (3) pensione di invalidità - pensioni di reversibilità - assegni di accompagnamento - stipendi - rendite provenienti da affitti, investimenti, interessi...- conti correnti - titoli - immobili ecc...
- (4) ricevuta di ritorno di una raccomandata o dichiarazione scritta e firmata.
- (5) E' necessario specificare le azioni traendole dalle relazioni o circostanziando le esperienze dirette.
Si descrivono possibili azioni tra cui scegliere, ma altre possono essere indicate: "dare il giusto significato al denaro - gestire l'ordinaria amministrazione - fare testamento - dare consenso informato per cure - possibilità di condizionamento in ambito affettivo, sentimentale e relazionale - stipulare contratti e gestire le azioni conseguenti - gestire rapporti in ambito lavorativo coi superiori e con gli uffici aziendali - ritirare personalmente le pensioni - fare acquisti personali entro un limite di €..... settimanali o mensili - effettuare operazioni bancarie/postali bancomat entro un limite di €..."
- (6) E' necessario descrivere e quantificare le spese mensili più significative. Ad esempio:
spese o eventuali concorsi alla spesa per la frequenza di centri e comunità - trasporti - cure sanitarie o riabilitative (occhiali, dentista, ippoterapia, terapie specifiche...) - spese eccezionali per vestiario - vacanze - tempo libero -